GU 1
Serie generale
Sommario
Testo del decreto-legge
Avvertenze
Note
Riferimenti normativi
Lavori preparatori
Note all'art. 1
Note all'art. 2
Note all'art. 3
Note all'art. 4
Note all'art. 5
Note all'art. 6
Note all'art. 7
Note all'art. 8
Note all'art. 9
Note all'art. 10
Note all'art. 11
Note all'art. 12
Note all'art. 13
Note all'art.

(ivi compresi i beni e i servizi ambientali, ecologici, culturali, paesaggistici, sociali e sanitari) e ambiente antropizzato, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto dalla legislazione della materia e dagli strumenti di programmazione e pianificazione.

2. Per i fini dell'art. 117, lettera *s*), della Costituzione, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, quale espressione di identità culturale collettiva, garantiscono la conservazione del paesaggio e la sua fruizione pubblica, quale fattore rilevante per la crescita culturale e per lo sviluppo della cittadinanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 42 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre leggi di settore.

3. Per i fini dell'art. 117, lettera *s*), della Costituzione, l'ambiente è tutelato e valorizzato anche mediante la rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE, rivolta a tutelare, la salute di cui all'articolo 32 della Costituzione, la biodiversità, la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, la difesa dei suoli e la lotta alla desertificazione, la difesa dagli incendi boschivi, la difesa delle coste e dei fiumi, la difesa dagli inquinamenti e dai rischi ambientali, la difesa dagli eventi atmosferici e sismici, la difesa dagli eventi geologici, la difesa dagli eventi idrogeologici, la difesa dagli eventi di origine antropica, la difesa dagli eventi di origine mista, la difesa dagli eventi di origine naturale, la difesa dagli eventi di origine sismica, la difesa dagli eventi di origine vulcanica, la difesa dagli eventi di origine meteorologica, la difesa dagli eventi di origine idrologica, la difesa dagli eventi di origine idraulica, la difesa dagli eventi di origine geologica, la difesa dagli eventi di origine gravitazionale, la difesa dagli eventi di origine tettonica, la difesa dagli eventi di origine vulcanica, la difesa dagli eventi di origine sismica, la difesa dagli eventi di origine mista, la difesa dagli eventi di origine antropica, la difesa dagli eventi di origine naturale

Art. 17

Disposizioni in materia di prestiti a rimborso di contributi a tasso

1. All'articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per fronteggiare le conseguenze economiche del COVID-19, le imprese iscritte al registro delle imprese, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto a quello del primo semestre 2019 pari o superiore al 33 per cento, possono richiedere la durata massima consentita di ammortamento mediante rimodulazione dei prestiti a rimborso di contributi a tasso agevolato, ai sensi del gran ducato, n. 1000/2003, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e del decreto-legge 30 dicembre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del quarto disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del quinto disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del sesto disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del settimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ottavo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del nono disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del decimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del undicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del dodicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del tredicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del quattordicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del quindicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del sedicesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del diciassettesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del diciottesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del diciannovesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ventesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ventunesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ventiduesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ventitreesimo disposto del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prima ultima in data di attuazione del ventiquattres

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, della legge 23 aprile 2014, n. 71, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono applicabili in quanto compatibili.

2. Ai fini della lettera a) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Ai fini della lettera b) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Ai fini della lettera c) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Ai fini della lettera d) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Ai fini della lettera e) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. Ai fini della lettera f) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Ai fini della lettera g) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Ai fini della lettera h) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

10. Ai fini della lettera i) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

11. Ai fini della lettera j) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

12. Ai fini della lettera k) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

13. Ai fini della lettera l) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Ai fini della lettera m) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

15. Ai fini della lettera n) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

16. Ai fini della lettera o) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

17. Ai fini della lettera p) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

18. Ai fini della lettera q) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

19. Ai fini della lettera r) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

20. Ai fini della lettera s) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

21. Ai fini della lettera t) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

22. Ai fini della lettera u) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

23. Ai fini della lettera v) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

24. Ai fini della lettera z) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

25. Ai fini della lettera aa) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

26. Ai fini della lettera bb) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

27. Ai fini della lettera cc) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

28. Ai fini della lettera dd) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

29. Ai fini della lettera ee) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

30. Ai fini della lettera ff) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

31. Ai fini della lettera gg) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

32. Ai fini della lettera hh) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

33. Ai fini della lettera ii) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

34. Ai fini della lettera jj) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

35. Ai fini della lettera kk) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

36. Ai fini della lettera ll) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

37. Ai fini della lettera mm) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

38. Ai fini della lettera nn) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

39. Ai fini della lettera oo) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

40. Ai fini della lettera pp) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

41. Ai fini della lettera qq) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

42. Ai fini della lettera rr) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

43. Ai fini della lettera ss) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

44. Ai fini della lettera tt) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

45. Ai fini della lettera uu) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

46. Ai fini della lettera vv) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

47. Ai fini della lettera zz) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

48. Ai fini della lettera aaa) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

49. Ai fini della lettera bbb) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

50. Ai fini della lettera ccc) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

51. Ai fini della lettera ddd) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

52. Ai fini della lettera eee) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

53. Ai fini della lettera fff) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

54. Ai fini della lettera ggg) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

55. Ai fini della lettera hhh) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

56. Ai fini della lettera iii) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

57. Ai fini della lettera jjj) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

58. Ai fini della lettera kkk) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

59. Ai fini della lettera lll) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

60. Ai fini della lettera mmm) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

61. Ai fini della lettera nnn) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

62. Ai fini della lettera ooo) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

63. Ai fini della lettera ppp) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

64. Ai fini della lettera qqq) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

65. Ai fini della lettera rrr) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

66. Ai fini della lettera sss) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

67. Ai fini della lettera ttt) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

68. Ai fini della lettera uuu) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

69. Ai fini della lettera vvv) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

70. Ai fini della lettera www) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

71. Ai fini della lettera xxx) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

72. Ai fini della lettera yyy) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

73. Ai fini della lettera zzz) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

74. Ai fini della lettera aaaa) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

75. Ai fini della lettera bbbb) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

76. Ai fini della lettera cccc) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

77. Ai fini della lettera dddd) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

78. Ai fini della lettera eeee) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

79. Ai fini della lettera ffff) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

80. Ai fini della lettera gggg) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

81. Ai fini della lettera hhhh) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

82. Ai fini della lettera iiii) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

83. Ai fini della lettera jjjj) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

84. Ai fini della lettera kkkk) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

85. Ai fini della lettera llll) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

86. Ai fini della lettera mmmm) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

87. Ai fini della lettera nnnn) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

88. Ai fini della lettera oooo) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

89. Ai fini della lettera pppp) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

90. Ai fini della lettera qqqq) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

91. Ai fini della lettera rrrr) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

92. Ai fini della lettera ssss) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

93. Ai fini della lettera tttt) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

94. Ai fini della lettera uuuu) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

95. Ai fini della lettera vvvv) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

96. Ai fini della lettera www) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

97. Ai fini della lettera xxxx) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

98. Ai fini della lettera yyyy) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

99. Ai fini della lettera zzzz) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

100. Ai fini della lettera aaaaa) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

101. Ai fini della lettera bbbbb) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

102. Ai fini della lettera ccccc) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

103. Ai fini della lettera ddddd) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

104. Ai fini della lettera eeeee) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

105. Ai fini della lettera fffff) del comma 1, per « ARTE » si intende, per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

106. Ai fini della lettera ggggg) del comma 1, per « ARTE » si

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», per l'anno 2021 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021, 312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023, 216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021, 768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021, 763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8;

d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)

"Allegato B-bis
(articolo 1, comma 463-bis)
(importi in euro)

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	25.408.486
VALLE D'AOSTA	0,21%	724.655
LOMBARDIA	16,64%	57.422.582
BOLZANO	0,86%	2.960.807
TRENTO	0,89%	3.071.300
VENETO	8,14%	28.089.267
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	7.122.295
LIGURIA	2,68%	9.248.656
EMILIA ROMAGNA	7,46%	25.729.842
TOSCANA	6,30%	21.731.600
UMBRIA	1,49%	5.140.593
MARCHE	2,56%	8.843.544
LAZIO	9,68%	33.390.365
ABRUZZO	2,19%	7.554.820
MOLISE	0,51%	1.770.522
CAMPANIA	9,30%	32.091.269
PUGLIA	6,62%	22.845.050
BASILICATA	0,93%	3.223.595
CALABRIA	3,19%	11.007.267
SICILIA	8,16%	28.156.902
SARDEGNA	2,74%	9.466.581
TOTALE	100,00%	345.000.000

Allegato 2
(articolo 42, comma 1)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-236.000	-157.200	-138.700
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	523.235	431.497	493.750

- CASSA -

Descrizione risultato differenziale	2021	2022	2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000	-208.700	-198.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	616.365	482.997	553.250

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.